



CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DEL DECRETO

MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Codice P.D. Tribunale di Mantova Giustizia		
AOO 02003002203 - TRIBUNALE DI MANTOVA		
N. 3306/2019.U		19 NOV 2019
UCR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente **COMUNE DI SOLFERINO** avente sede in Piazza Torelli,1 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Enzo Rosina, Presidente Vicario del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del Sindaco - legale rappresentante pro-tempore, Sig. Germano Bignotti, nato a Castiglione delle Stiviere il 11/11/1970 e residente a Solferino in Via Guardia Imperiale 13/B - C.F. BGNGMN70S11C312E, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le

seguenti prestazioni:

- in affiancamento agli operai (tutoraggio Ufficio tecnico);
- per servizi di accompagnamento, monitoraggio socio-educativo (tutoraggio Ufficio servizi sociali o scolastici), quali ad esempio i servizi di pre-scuola e doposcuola, l'assistenza sullo scuolabus, servizi per gli anziani, ecc.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Assistente Sociale; Responsabile Ufficio tecnico.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6



I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere da oggi.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, 15 OTT 2019 19 NOV 2019




Il Sindaco di Solferino
Germano Bignotti

Il Presidente Vicario del Tribunale di Mantova
Dott. Enzo Rosina

Scade il 11.11.2025

DIRETTI: Euro 10,00

AV 4405397



REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
SOLFERINO


(MANTOVA)

CARTA D'IDENTITA'

N° AV 4405397

DI
BIGNOTTI
GERMANO

Cognome **BIGNOTTI**
Nome **GERMANO.**
Data di nascita **11.11.1970**
Sesso **152 p. I S. A**
Comune di nascita **CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **SOLFERINO (MN)**
Via **VIA GUARDIA IMPERIALE, 13/B**
Stato civile **=====**
Professione **INGEGNERE**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1,78**
Capelli **Castani**
Occhi **Castani**
Segni particolari **N.N.**



Firma del titolare *[Signature]*
SOLFERINO 13.10.2015

Impronta del dito
indice sinistra

IL SINDACO

BOHONDI DEL SINDACO
FUNZIONARIO INCARICATO



Treccani Paolo
[Signature]

COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova

N. 70 R.D.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 09:30 nella Residenza Municipale venne convocata, nei modi di legge, la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1.	BIGNOTTI GERMANO	- SINDACO	Presente
2.	BENEDETTI FRANCO	- ASSESSORE	Presente
3.	SININI SABINA	- ASSESSORE	Presente
	TOTALE	3	0

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE** Paolo Coppola;

Assume la Presidenza il Sig. **GERMANO BIGNOTTI – SINDACO**;

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione ritiene importante attuare azioni per la sostituzione della pena 'classica' della reclusione o pecuniaria, con la prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, così da far uscire il reo dal circuito delinquenziale con un servizio utile alla comunità locale;

PREMESSO inoltre che:

- a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;
- l'ente COMUNE di Solferino, avente sede in Piazza Luigi Torelli 1, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ritiene che l'effettuazione dei lavori in argomento sia di indubbia utilità per la collettività tanto per i contenuti educativi che propugna, quanto per il possibile supporto che offre alla gestione di alcuni servizi comunali;

RITENUTO pertanto di stipulare apposita convenzione con il Tribunale di Mantova per l'accoglimento nel Comune di Solferino di lavoratori di pubblica utilità; l'ente consente n.4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività;

RILEVATO altresì che l'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;

RILEVATO inoltre che è obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;

CONSIDERATO che le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni sono l'Assistente Sociale che svolge il

proprio servizio presso il Comune di Solferino e il Responsabile del servizio – ufficio tecnico comunale;

VISTA l'allegata bozza di convenzione che avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione;

RICHIAMATE le "Procedure ambito di Guidizzolo per l'attivazione dei lavori di pubblica utilità", che costituiscono condizione necessaria ed indispensabile allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell'ambito di Guidizzolo per i Comuni che hanno sottoscritto la convenzione con il Tribunale di Mantova;

VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Segretario comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

A voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono richiamate, lo schema di convenzione allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, autorizzando il Sindaco e /o il Vice Sindaco alla sottoscrizione della convenzione qui approvata;
2. Di dare atto che la convenzione è costituita da n. 8 articoli e la sua durata è stabilita in 5 anni con decorrenza dalla sottoscrizione dell'atto stesso;
3. Di comunicare il presente atto ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
4. Di dichiarare, con seconda e unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000.

DELIBERA

G. C. N. 70 del 27-09-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

AREA AMMINISTRATIVA

Visto con parere Favorevole.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1°, D.Lgs 267/2000, si esprime il seguente parere in

ordine alla regolarità tecnica : **PARERE Favorevole**

Li 27-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to monica bianchera

Indicazione dei pareri ai sensi del D.L. 174-2012

Parere ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. d. del D.lgs. 267/2000: Favorevole	Il Segretario Comunale avv. Paolo Coppola
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to GERMANO BIGNOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Paolo Coppola

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 384 R. P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 02-10-2019 all'albo pretorio ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

li, 02-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to giuseppe vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.Lgs n.267 18.08.2000 in data 12-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE